



COMUNE DI MONTEPRANDONE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

REGOLAMENTO

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
ALLE NUOVE IMPRESE E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 13.05.2016 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25.07.2017

SOMMARIO

PARTE PRIMA

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE NUOVE IMPRESE

Art. 1 Ambito di applicazione e scopo

Art. 2 Requisiti per poter usufruire dei contributi

Art. 3 Esclusioni

Art. 4 Concessione dei contributi

Art. 5 Attività di controllo

PARTE SECONDA

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE "PROGETTO MONTEPRANDONE LAVORO"

Art. 6 Beneficiari dei contributi

Art. 7 Condizioni per l'accesso ai contributi

Art. 8 Requisiti del lavoratore

Art. 9 Entità dei contributi

Art.10 Presentazione delle domande

Art.11 Termini di presentazione delle domande

Art.12 Istruttoria

Art.13 Modalità di erogazione dei contributi

Art.14 Controlli

PARTE TERZA

NORME FINALI

Art.15 Efficacia

PARTE PRIMA

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE NUOVE IMPRESE

Art. 1

Ambito di applicazione e scopo

1. La prima parte del presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi a favore delle imprese, industriali, artigianali, agricole, commerciali, turistiche e di servizi, di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune, per favorire l'insediamento nel territorio comunale di nuove attività produttive.
2. I contributi saranno quantificati sulla base degli oneri fiscali dovuti direttamente dall'impresa al Comune, con esclusione della quota destinata allo Stato, sulla base degli oneri fiscali dovuti direttamente dall'impresa al Comune per i tributi relativi all'imposizione sugli immobili (ad oggi IMU, TASI), prelievo su servizio rifiuti (ad oggi TARI) e occupazione di suolo pubblico (ad oggi TOSAP), sugli immobili che lo stesso soggetto utilizza in modo esclusivo per lo svolgimento della nuova attività. Sono pertanto esclusi i tributi pagati da soggetto diverso, nel caso, ad esempio, in cui il proprietario dell'immobile, soggetto passivo, non coincida con l'impresa.
3. Tali contribuzioni riguardano le imposte relative al primo triennio dal nuovo insediamento.

Art. 2

Requisiti per poter usufruire dei contributi

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i soggetti passivi dei tributi sopradescritti con riferimento alle unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali su cui gli stessi soggetti esercitano direttamente l'impresa di nuova costituzione:
 - C1 - Negozi e botteghe;
 - C2 - Magazzini e locali di deposito (solo se funzionali all'attività);
 - C3 - Laboratori per arti e mestieri;
 - C4 - Fabbricati per arti e mestieri;
 - D1 - Opifici;
 - D2 - Alberghi e pensioni;
 - D3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili;
 - D7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
 - D10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole;
 - A10 - Uffici e studi privati.
2. Per impresa di nuova costituzione si intende quella che dal 1 gennaio 2016 risulti essere iscritta ed abbia iniziato l'attività produttiva o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel Comune nel medesimo periodo, secondo la data risultante al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.. Se l'attività viene interrotta nel corso del primo triennio, l'impresa decade dal beneficio dei contributi di cui al presente Regolamento a decorrere dalla data di cessazione risultante agli atti del suddetto Registro delle Imprese.
3. La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Monteprandone (AP), nel medesimo immobile di cui al comma 1. Tale immobile deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività, come intesa al precedente comma 2 del presente articolo.
4. Per usufruire dell'agevolazione:

- a) i soggetti e/o le imprese di cui al presente Regolamento con un numero di addetti superiore a 15 unità dovranno occupare e mantenere, per tutto il periodo interessato dalle agevolazioni, un organico, sia a tempo determinato che indeterminato, pari ad almeno il 30 per cento delle unità lavorative (titolare e/o soci compresi), residenti nel Comune di Monteprandone con l'obbligo di certificazione attraverso la presentazione di copia del libro matricola dell'impresa entro il 31 dicembre di ogni anno nel quale si gode del beneficio;
 - b) con riferimento a tutte le altre tipologie e/o comunque ad attività con un numero di addetti inferiore alle 15 unità devono occupare e mantenere, per tutto il periodo interessato dalle agevolazioni, un numero pari ad almeno 3 unità lavorative, sia a tempo determinato che indeterminato, (titolare e/o soci compresi) residenti nel Comune di Monteprandone; se le unità lavorative sono tre, almeno due dovranno essere residenti, compresi titolare e/o soci, se le unità lavorative sono due, almeno una dovrà essere residente, compreso titolare e/o soci, se l'impresa è individuale, lo stesso titolare dovrà essere residente. In ogni caso sussiste l'obbligo di certificazione e verifica annuale della condizione di assunzione a carico del beneficiario dell'agevolazione con le modalità sopraindicate alla lettera a);
 - c) con riferimento alle società/imprese cooperative (ad es. cooperative di produzione e lavoro, cooperative agricole, cooperative sociali, cooperative di conferimento, cooperative di trasporto, ecc...) valgono le condizioni di cui al precedente punto b).
5. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento, per tutto il periodo interessato dalle stesse, non devono essere sottoposti a procedure concorsuali e devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).
6. Le agevolazioni decadono per l'anno di imposta e di tassazione di riferimento, in mancanza anche di uno solo di detti requisiti. Tale verifica viene effettuata al 31 dicembre di ogni anno.
7. I soggetti che usufruiscono delle agevolazioni di cui al presente Regolamento, sono, comunque, tenuti ad osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento richiesto in materia dei tributi in oggetto. Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti.

Art. 3

Esclusioni

1. Restano escluse dai presenti contributi le attività di cui all'art. 2, che siano cessate e nuovamente iniziate, da parte dello stesso soggetto anche se in forma giuridica diversa, seppur in locali diversi, entro un anno dalla sua cessazione.
2. Analogamente restano escluse le attività avviate da uno stesso soggetto, anche se in forma giuridica diversa, a cui sia riconducibile già altra attività dello stesso tipo esistente nel territorio comunale, qualora quest'ultima venga cessata nei dodici mesi successivi all'apertura della nuova.
3. Restano infine escluse le imprese che svolgono attività che costituiscono una mera prosecuzione di attività svolte, nel territorio comunale, da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio attività:
 - Acquisto, solo se avviene tra parenti e affini entro il quarto grado;
 - Affitto d'azienda;
 - Successione o donazione d'azienda;
 - Operazione di trasformazione della forma giuridica e/o della ragione sociale;
 - Operazione di scissione e fusione d'azienda.

Art. 4

Concessione dei contributi

1. Il soggetto che intende usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento deve presentare via PEC, pena l'esclusione, al Settore Attività Produttive del Comune di Monteprandone, entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di inizio attività una domanda redatta sulla base del modello predisposto dallo stesso Ufficio. Successivamente, il Comune potrà richiedere la specifica certificazione o documentazione comprovante le condizioni per fruire delle suddette agevolazioni, che dovrà essere esibita nei modi e nel termine richiesti, pena l'esclusione dalle agevolazioni stesse.
2. Le imprese che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2016, in via transitoria, potranno presentare la domanda entro e non oltre il 31.12.2017. Laddove, ammesse al contributo, abbiano già proceduto al pagamento delle imposte, il triennio di cui all'art.1, comma 3, decorre dal primo anno d'imposta successivo all'ammissione a contributo.
3. Qualora l'impresa sia ammessa alle agevolazioni, non dovrà procedere al pagamento delle imposte di cui all'art. 1 comma 2 del presente regolamento, in quanto le stesse saranno automaticamente compensate per cassa dal Comune, mediante l'erogazione di contributi di pari importo."

Art. 5

Attività di controllo

1. Il SUAP provvede, avvalendosi ove necessaria della collaborazione degli altri uffici, al controllo delle dichiarazioni rese.
2. Nel caso si accertino dichiarazioni non veritiere, l'impresa dovrà procedere al pagamento delle imposte già oggetto di agevolazioni.

PARTE SECONDA

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE "PROGETTO MONTEPRANDONE LAVORO"

Art. 6

Beneficiari dei contributi

1. Possono accedere ai contributi tutte le imprese in qualsiasi forma costituite, con sede legale e/o operativa nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno, Fermo o Teramo, operanti nei settori dell'industria, agricoltura, terziario, commercio, artigianato, turismo, servizi (con esclusione dei datori di lavoro domestico), che attivino con cittadini residenti nel territorio del Comune di Monteprandone, contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato di durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, a tempo pieno o part-time non inferiore al 50%.

Art. 7

Condizioni per l'accesso ai contributi

1. I rapporti di lavoro devono essere attivati nel pieno rispetto della legge n. 68/1999, del D.Lgs. n. 81/2008, del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore sottoscritto dalle OOSS maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e devono configurarsi come assunzioni per la copertura di posti di lavoro di nuova istituzione o di posti resisi disponibili.
2. Per avere diritto agli incentivi, le imprese devono possedere tutti i seguenti requisiti:
 - a) Essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e in regola con i versamenti contributivi;

- b) Essere in regola con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L.68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili, con il D.Lgs 81/2008 e con l'applicazione dei CCNNLL;
 - c) Non aver fatto ricorso, negli ultimi 6 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, al beneficio della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), comprese eventuali deroghe, per cessazione di attività o non aver operato riduzioni di personale attraverso procedure di mobilità;
 - d) Non aver proceduto a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo negli ultimi 6 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda di incentivo;
 - e) Non avere in atto, alla data di presentazione della domanda di incentivo, sospensioni di rapporti o riduzioni dell'orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni ordinaria, Cassa integrazione guadagni straordinaria, Cassa integrazione guadagni in Deroga e Trattamento di Solidarietà).
 - f) Non avere cause ostantive di cui alla Legge 575/65 e ss. mm. ed integrazioni (normativa antimafia) da parte di tutti i soggetti indicati dal D.P.R. n. 252/1998;
 - g) Non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione e non essere stata pronunciata a suo carico alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P. A.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di incentivo e, nel caso di imprese con più unità produttive ubicate nel territorio oggetto del presente avviso, devono essere riferiti alla sola unità produttiva che presenta la domanda di incentivo. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti determinerà la non ammissibilità della domanda di incentivo.
4. L'impresa richiedente può presentare domanda per la concessione degli incentivi di cui al presente avviso per l'assunzione di un lavoratore per il quale fruisca di altri finanziamenti o contributi pubblici.
5. Le imprese dovranno altresì mantenere il contratto di lavoro oggetto dell'incentivo per almeno 12 mesi consecutivi e non ricorrere, per lo stesso periodo, ad ammortizzatori sociali per i/le lavoratori/lavoratrici assunti/e, pena la revoca dell'incentivo concesso. Resta salva l'ipotesi in cui risulti un diverso accordo sottoscritto fra azienda e OO.SS/RSU, all'interno di un piano, che preveda la rotazione fra i dipendenti con analogo qualifica.

Art. 8

Requisiti del lavoratore

1. Il lavoratore per il quale si richiede il contributo deve risultare, alla data della domanda, regolarmente residente nel Comune di Monteprandone da almeno 12 mesi e iscritto nell'apposita sezione "Monteprandone Lavoro" sul sito del Comune.
2. Il lavoratore dovrà essere iscritto presso il Centro per l'Impiego competente per territorio ed aver rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
3. Non sono ammissibili le assunzioni che interessano:
 - a) i pensionati con pensioni anticipata o vecchiaia;
 - b) i lavoratori delle agenzie di somministrazione non utilizzati direttamente dalle agenzie stesse;
 - c) i lavoratori a domicilio;
 - d) i dirigenti privati;
 - e) i soggetti che negli ultimi tre anni precedenti la data di presentazione della richiesta di contributo siano stati dipendenti a tempo indeterminato o che negli ultimi sei mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di contributo siano stati dipendenti a tempo determinato del soggetto, che procede alle assunzioni (con esclusione dei

rapporti di tirocinio) o di soggetti che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i datori di lavoro/impresе che provvedono alle assunzioni, ovvero con queste ultime in rapporto di collegamento o controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;

- f) lavoratori legati al datore di lavoro da rapporti di parentela o affinità sino al secondo grado.

Art. 9

Entità dei contributi

1. Per ogni assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi a tempo pieno, l'entità del contributo è pari a €1.500,00 o alla eventuale diversa misura che potrà essere definita dalla Giunta Comunale.
2. I contributi sono ridotti proporzionalmente in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
3. Per il settore agricolo, l'entità del contributo sarà definita sulla base del numero di giornate di occupazione annue effettivamente svolte, con un minimo di 101:
 - oltre 150: l'entità del contributo è pari a €1.500,00;
 - da 101 a 150: l'entità del contributo è pari a €1.000,00.
4. L'importo del contributo erogato è da considerarsi al lordo della ritenuta d'acconto del 4%, se ed in quanto dovuta.
5. Ciascuna impresa potrà beneficiare di max. 10 contributi.

Art. 10

Presentazione delle domande

1. Ai fini dell'ammissione al contributo, il datore di lavoro interessato dovrà presentare al Comune, domanda redatta esclusivamente utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Montepandone o acquisibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Art. 11

Termini di presentazione delle domande

1. La domanda potrà essere presentata per assunzioni non ancora effettuate, purché vengano effettuate entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di ammissione a contributo, pena la perdita del beneficio.
2. La domanda potrà essere presentata altresì per assunzioni già effettuate, purché non siano decorsi da tale data più di 30 giorni, pena la non ammissione al beneficio.

Art. 12

Istruttoria

1. L'Ufficio Servizi Sociali, in collaborazione con il SUAP, verificherà la completezza delle informazioni fornite e dei documenti allegati, nonché la sussistenza dei requisiti obbligatori previsti.
2. Le domande pervenute saranno ordinate secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse e in tal senso farà fede il numero di Protocollo Generale d'arrivo assegnato alle stesse.
3. In caso di mancanza delle dichiarazioni obbligatorie o degli allegati previsti saranno richieste le relative integrazioni, assegnando al richiedente un termine di 15 giorni per provvedere. Se il richiedente non provvederà nei tempi indicati, la domanda non potrà essere ammessa a contributo.
4. All'esito dell'istruttoria verrà data alle imprese richiedenti comunicazione di accoglimento della domanda ovvero avviso motivato dell'eventuale non accoglimento. Verificati i requisiti, potranno essere ammesse a contributo le istanze che risulteranno regolari e in conformità con tutte le disposizioni di dettaglio di cui al presente regolamento.

5. I contributi saranno assegnati secondo l'ordine di presentazione delle domande sino ad esaurimento del Fondo disponibile.

Art.13

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi verranno erogati mediante bonifico bancario in due soluzioni: metà del totale del contributo sarà erogato entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta assunzione del lavoratore e presentazione della relativa documentazione attestante l'assunzione. La rimanente parte del contributo sarà erogata trascorsi dodici mesi dall'avvenuta assunzione e sempre che non sia nel frattempo intervenuta alcuna interruzione del rapporto di lavoro, qualsiasi sia il motivo.
2. L'assunzione, ove non già effettuata, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di ammissione a contributo, pena la perdita del beneficio.
3. Per l'erogazione della rimanente parte del contributo assegnato, le imprese beneficiarie sono tenute a presentare, entro 30 giorni dal raggiungimento del 12° mese di continuità del rapporto di lavoro, una comunicazione, che dichiari l'effettiva permanenza e sussistenza del rapporto di lavoro oggetto del contributo.
4. Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data di assunzione, a seguito di dimissioni, giustificato motivo soggettivo o giusta causa, oppure per giustificato motivo oggettivo dovuto ad esigenze organizzative dell'azienda, l'interruzione dovrà essere comunicata all'Amministrazione comunale, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il fatto, e l'incentivo sarà proporzionalmente ridotto in base al periodo di effettivo rapporto.
5. In caso di mancata comunicazione il contributo concesso verrà revocato e il beneficiario sarà tenuto alla restituzione della somma percepita.

Art. 14

Controlli

1. Ai sensi del DPR 445/2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione sono soggette a controllo da parte dei competenti uffici, anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande.
2. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, comporta l'immediata decadenza dai benefici erogati ossia la revoca dell'incentivo eventualmente già concesso e l'obbligo della sua immediata restituzione.
3. L'Amministrazione Comunale procederà a verificare con il Centro per l'Impiego l'andamento delle assunzioni ed il mantenimento in organico dei lavoratori assunti.
4. Nel caso in cui durante le verifiche emergano interruzioni dei contratti di lavoro per i quali le aziende hanno percepito il contributo, senza che sia stata fornita la comunicazione di cui all'art. 11, l'incentivo verrà revocato e ne sarà richiesta la restituzione.

PARTE TERZA

NORME FINALI

Art. 15

Efficacia

1. Il presente Regolamento diventa esecutivo con la avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e viene pubblicato sul sito internet del Comune.